

Eutanasia: situazione attuale e proposte per il futuro

dal Rapporto del gruppo di lavoro "Eutanasia"

Forme dell'eutanasia e la loro regolamentazione attuale

- **Eutanasia attiva diretta:** omicidio mirato a ridurre le sofferenze di un'altra persona. Questa forma è passibile di pena (art. 111 omicidio intenzionale; art. 114 omicidio su richiesta o art. 113 omicidio passionale CP).
- **Eutanasia attiva indiretta:** impiego di mezzi per alleviare le sofferenze, i quali possono tuttavia - come effetto secondario - abbreviare la vita. Questo genere di eutanasia non è regolato esplicitamente nel Codice penale vigente; esso è tuttavia consentito in linea di massima. Anche le direttive sull'eutanasia dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (Direttive-ASSM) considerano ammissibile questo genere di eutanasia.
- **Eutanasia passiva:** rinuncia ad avviare o sospensione di terapie di sostentamento vitale. Anche questa forma di eutanasia non è regolata esplicitamente dalla legge; è tuttavia considerata ammissibile. Le Direttive-ASSM ne forniscono una valutazione.
- **Aiuto al suicidio:** Soltanto chi "per motivi egoistici" aiuta una persona al suicidio (ad es. procurandogli una sostanza letale) è punito secondo l'articolo 115 CP con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Secondo le Direttive-ASSM l'aiuto al suicidio non è un "aspetto dell'attività medica".

Parere univoco del gruppo di lavoro

- Misure curative medico-palliative possono migliorare sensibilmente la qualità di vita di malati gravi e di morenti e, quindi, evitare che sorgano desideri di morte. Di conseguenza occorre sfruttare le possibilità della medicina e delle cure palliative, ancora poco conosciute.
- Anche in futuro dovranno essere consentiti l'eutanasia attiva indiretta e quella passiva nonché l'aiuto al suicidio non prestato egoisticamente.
- Sia l'eutanasia attiva indiretta sia quella passiva vanno regolate esplicitamente nella legge. Poiché è toccato il diritto fondamentale alla vita, occorre che il legislatore, legittimato democraticamente, dichiari ammissibile tale atto.
- Va mantenuta l'illiceità fondamentale dell'eutanasia attiva diretta.

Parere della maggioranza: impunità con eccezioni dell'eutanasia attiva diretta

Anche la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene intangibile la vita umana. Intende tuttavia tener maggiormente conto dei casi in cui non si possono più lenire le sofferenze di un paziente in fin di vita con i metodi usuali e il quale desidera morire.

Per siffatti casi estremi e, quindi, rari, la maggioranza del gruppo di lavoro prevede una ragione di esenzione dalla pena per colui che presta attivamente e direttamente aiuto al suicidio.

Con questa nuova regolamentazione, inserita nel CP come capoverso 2 all'articolo 114 (Omicidio su richiesta della vittima), non si intende abolire l'illiceità di principio dell'atto in questione. L'omicidio su richiesta, a prescindere dalle circostanze in cui avviene, rimane illegale. In ragione della situazione straordinaria - omicidio per compassione in casi disperati - la maggioranza del gruppo di lavoro è del parere che non vada ritenuta una necessità di punizione da parte dello Stato. Se sono adempite le condizioni - non guaribilità, prossimità della morte, sofferenze insopportabili e non attenuabili - l'autorità responsabile deve rinunciare al perseguimento penale, alla consegna al tribunale e alla punizione dell'autore.

Posizione della minoranza: mantenere il divieto assoluto di omicidio

La minoranza del gruppo di lavoro respinge la proposta di modifica della maggioranza e propone di conservare, senza eccezioni, la regolamentazione vigente. Ritiene superfluo un allentamento di detta regolamentazione, poiché sarebbe possibile con misure di medicina palliativa, applicate in modo corretto, lenire a un livello sopportabile anche sofferenze gravi. La minoranza fa inoltre riferimento alla scienza psichiatrica sul suicidio che mette in rilievo la labilità dei desideri di morte espressi da pazienti in fin di vita.

La minoranza teme inoltre che l'allentamento del divieto diminuisca la reticenza nei confronti di omicidi diversi da quello definito nella legge. Rileva che le condizioni per l'omicidio su richiesta non punibile giusta la proposta della maggioranza necessita di interpretazione, muove dubbi sulla libera formazione della volontà del paziente desideroso di morire e prevede ripercussioni negative per l'immagine professionale del medico e per la relazione tra medico e paziente.

Regolamentazione legale dell'eutanasia attiva indiretta e dell'eutanasia passiva

L'intero gruppo di lavoro è del parere che l'eutanasia attiva indiretta e quella passiva debbano rimanere ammissibili. Ritiene tuttavia una lacuna che il legislatore non abbia ancora trattato detto tema. Raccomanda pertanto di fissare esplicitamente - preferibilmente nel Codice penale - la legalità dell'eutanasia attiva indiretta e di quella passiva.

Il gruppo di lavoro ha però rinunciato a formulare una proposta di legge. In tale contesto si pongono questioni particolarmente delicate che abbisognano di un esame approfondito. Dette questioni riguardano segnatamente l'approvazione all'eutanasia nel caso di persone non più capaci di discernimento, nonché nel caso di minorenni e di interdetti. La situazione è particolarmente difficile quando si tratta di neonati affetti da gravi malformazioni o lesioni in seguito al parto. Considerata la sua composizione, il gruppo di lavoro non è riuscito a chiarire tali questioni con il dovuto approfondimento. In base alle sue precedenti riflessioni ha tuttavia abbozzato un modello legislativo e definito le questioni che abbisognano di una disamina più accurata.

29 aprile 1999

DIPARTIMENTO FEDERALE DI
GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa